

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Scanzano Jonico – 22 gennaio 2004
ing. Emanuele Franculli

Inquadramento normativo

- **Per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti il D.P.R. 37/98 e il D.M.I. 16/02/82 prescrivono il possesso del Certificato Prevenzione Incendi da rilasciarsi da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio al termine delle procedure fissate dal D.P.R. 37/98 stesso.**

Inquadramento normativo

- La regola tecnica di Prevenzione Incendi è contenuta nel Decreto del Ministro dell'Interno 26 agosto 1992: per gli edifici nuovi tali norme tecniche sono immediatamente attuative mentre per gli edifici esistenti il termine per l'adeguamento è stato prorogato con la Legge 265/99 al 31/12/2004:

Importante:

Parliamo del termine entro il quale devono essere attuate – da parte degli Enti Locali - le misure strutturali ed impiantistiche per garantire il rispetto delle norme contenute nel D.M.26/08/92, e non gli adempimenti gestionali!

Inquadramento normativo

- La scuola è a tutti gli effetti un ambiente di lavoro dove prestano la loro attività circa 10 milioni di persone: studenti, insegnanti, personale amministrativo ed ausiliario;
 - Come tale l'attività scolastica è soggetta all'applicazione delle norme in materia di infortuni ed igiene sul lavoro, a cominciare dal D.P.R. 547/55 fino al D.lg. 626/94:
e proprio con quest'ultimo provvedimento legislativo è stato introdotto un importante concetto:
la sicurezza antincendio non può prescindere da una precisa consapevolezza dei rischi specifici né da una corretta pianificazione e gestione delle possibili emergenze.

Inquadramento normativo

- L'art. 4 del D.Lgs. 626/94 ha fissato per i “datori di lavoro” gli obblighi inerenti la gestione della sicurezza come componente essenziale dell'aspetto della sicurezza che integra le misure di prevenzione e protezione al fine di mitigare il rischio residuo;
- Il Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione del citato art. 4 del D.Lgs. 626/94, ha stabilito con D.M. 382/98 e Circolare 119/99 gli adempimenti gestionali anche antincendio, a carico dei Presidi e Direttori Didattici in quanto datori di lavoro, che dovevano essere completati entro il 31/12/2000;
- E' bene sottolineare che tale termine risulta abbondantemente scaduto e pertanto la mancata adozione di tali misure gestionali antincendio costituisce reato: le relative contravvenzioni rilevate dall'organo di vigilanza VV.F. sono sanzionate a norma dello stesso D.Lgs. 626/94 e sono estinguibili secondo le procedure del D.Lgs. 758/94.

MISURE GESTIONALI

- **Valutazione del rischio incendio in conformità ai criteri indicati nell'allegato I° al D.M. 10/03/98;**
- **Elaborazione del “documento della sicurezza” nel quale, sulla base dei criteri riportati nel D.M. 10/03/98, vanno indicate le misure di prevenzione e protezione antincendio adottate nonché la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;**
- **Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei relativi addetti;**

MISURE GESTIONALI

- **Designazione e formazione del personale addetto alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze;**
- **Informazione dei lavoratori sui rischi d'incendio e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;**
- **Costante e regolare controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.**

CHI SONO I PROTAGONISTI DELLE SICUREZZA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE?

- Il Capo dell'Istituto, individuato come “datore di lavoro” dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 292/96, è responsabile delle misure di sicurezza antincendio di tipo “gestionale”;
- L'Ente Locale, la cui funzione in ordine alla fornitura dei locali da adibire ad uso scolastico ed agli obblighi manutentivi degli stessi rimane regolata dalla Legge 23/96, ha la competenza degli interventi di manutenzione (non importa se ordinaria o straordinaria) finalizzata alla “messa a norma” antincendio degli edifici.

AUTONOMIA, RESPONSABILITA', CONFLITTUALITA'

- **Le due parti non possono svolgere le proprie funzioni in modo totalmente distinto ed autonomo tra loro senza il pericolo di incorrere in reciproche interferenze o di vivere situazioni anche conflittuali che, evidentemente, sono assolutamente da evitare;**
 - **Non sempre è distinguibile in modo netto la linea di demarcazione che consente di attribuire eventuali responsabilità unicamente all'una o all'altra delle parti.**

COLLABORAZIONE

- **Anche se le attribuzioni e le responsabilità sono sicuramente distinte, Ente Locale ed Istituzione Scolastica non possono prescindere, nel corso delle procedure finalizzate al rispetto complessivo della normativa antincendio, da un'attività di stretta e reciproca collaborazione.**

- **La necessità di modifiche strutturali può essere rilevata dall'Ente Locale in fase di progettazione: infatti la Legge 109/94 lega intrinsecamente la progettazione all'esecuzione dell'opera;**
- **Ma la medesima necessità può derivare anche dalla valutazione dei rischi di incendio effettuata ai sensi del D.Lgs. 626/94 e contenuta nel "documento della sicurezza";**
- **Pertanto, senza alcuna reciproca intesa, potrebbe accadere che, pur perseguendosi il medesimo obiettivo, vengano presentati contenuti e soluzioni diverse.**

PROROGHE ED INADEMPIENZE

- **L'emanazione di un provvedimento di proroga è un atto la cui valenza amministrativa non può comunque sostituire la valutazione dei rischi da effettuarsi da parte dei datori di lavoro né, tanto meno, può tenere conto delle effettive priorità ed urgenze che, nelle singole realtà, devono essere debitamente e tempestivamente affrontate dai relativi responsabili;**
- **La presenza di un provvedimento di proroga non ha alcuna particolare rilevanza per l'Autorità Giudiziaria che, a fronte di un incidente con danni, non ne ricerca le responsabilità civili e penali riferendosi esclusivamente alla specifica norma di settore ma valuta tutti i fatti nel contesto decisamente più ampio rappresentato dall'ordinamento giuridico dello Stato.**

RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI

D.M. 382/98

- Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli Enti Locali la realizzazione degli interventi a carico degli Enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo;
- Nel caso in cui il datore di lavoro ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'Ente Locale per gli adempimenti di obbligo.

MISURE ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 08/03/1985

- **Costituiscono le misure minime di prevenzione incendi che devono essere rispettate fino alla data fissata dalla legge per la realizzazione dei lavori di adeguamento prescritti dal D.M. 26/08/92 (allo stato attuale 31/12/2004).**
- **Le attrezzature mobili di estinzione devono essere, per numero, caratteristiche ed ubicazione, tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio; gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni;**
- **L'impianto elettrico deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività; quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio;**

- **Le attività scolastiche devono essere separate da altre attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco mediante strutture resistenti al fuoco per almeno 60 minuti (REI 60);**
- **E' vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene;**
- **Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche con auto chiusura;**
 - **Il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:**
 - * **30 Kg/mq per locali ai piani fuori terra;**
 - * **20 Kg/mq per locali al 1° e 2° piano interrato;**
 - * **15 Kg/mq per locali oltre il 2° piano interrato;**

Tali valori sono raddoppiabili in presenza di impianto di spegnimento automatico ovvero, solo per i locali a piano terra, in presenza di impianto di rilevazione di incendio.

*** 10 Kg/mq negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere.**

- **Le uscite di sicurezza devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120;**
- **La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento;**
- **Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività;**
- **Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti;**
 - **I tendaggi, se posti in opera negli atri, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe devono essere di classe 1 di reazione al fuoco;**

- **Limitatamente alle scuole con affollamento superiore a 1000 persone è necessario un impianto di estinzione**
- **Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua;**
- **Deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza che deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento;**

■ ARCHIVI E BIBLIOTECHE

- Tali locali devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore a $1/40$ della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 mq e di $1/50$ per la superficie eccedente i 400 mq;
- I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili;
- Ai piani interrati le strutture di tali locali devono poter resistere al fuoco per almeno 30 minuti; non è ammessa comunicazione diretta con altri locali;
- Occorre prevedere n. 1 estintore, di tipo approvato, ogni 200 mq di superficie.